



Al Lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 22 luglio 2019

Messaggio municipale n. 437/2019

Convenzione con la Città di Bellinzona per la partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'Azienda multiservizi Bellinzona (AMB).

Convenzione con l'Azienda Multiservizi Bellinzona AMB per la distribuzione di energia elettrica.

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

con la nascita della nuova Città di Bellinzona, la ridefinizione dei confini all'interno del comprensorio giurisdizionale delle Aziende municipalizzate di Bellinzona e la trasformazione delle stesse AMB nell'ente autonomo di diritto comunale Azienda multiservizi Bellinzona, andavano anche ridiscusse le convenzioni su cui poggiava la distribuzione di energia elettrica nei Comuni del comprensorio (e la partecipazione finanziaria dei Comuni ai proventi di AMB-Sezione elettricità). Al termine di un processo di negoziazione non sempre facile, con il presente messaggio il Municipio propone al Consiglio comunale la sottoscrizione dei nuovi accordi con la Città di Bellinzona.

Premessa

Le precedenti convenzioni sottoscritte dall'ex Città di Bellinzona con i Comuni del "comprensorio elettrico" erano state il frutto del dibattito sorto negli anni novanta attorno all'Azienda municipalizzata di Bellinzona ed alla sua forma giuridica. Si trattava di una convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica tra i Comuni e la Sezione elettricità dell'AMB.

In pratica, in cambio della possibilità di distribuire in privativa energia elettrica nei comprensori comunali, l'AMB corrispondeva ai Comuni una partecipazione al proprio utile, calcolata ogni anno sulla base di una chiave di riparto intercomunale e decisa dal Comitato di gestione dove erano rappresentanti tutti i Comuni.

Queste convenzioni erano giunte a scadenza alla fine del 2016. In considerazione dell'aggregazione che si stava concretizzando (la nuova Città ha visto la luce il 1. aprile 2017), il Municipio dell'allora Città di Bellinzona aveva deciso di prolungare le stesse fino alla fine del 2017.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE MUNICIPIO

Poi, successivamente, il Municipio della Città di Bellinzona, in funzione delle discussioni avviate con i Municipi dei 4 Comuni non aggregati facenti parte del comprensorio AMB (Cadenazzo, Arbedo-Castione, Lumino, Sant'Antonino) aveva acconsentito di prolungarle ancora per sei mesi (30 giugno 2018), in attesa appunto di un nuovo accordo che sarebbe andato a sostituire le precedenti convenzioni.

Nel frattempo AMB ha cambiato, come noto, forma giuridica. Dal 1° gennaio 2018 le Aziende municipalizzate di Bellinzona (Sezione elettricità e Sezione acqua potabile) sono confluite nell'Azienda multiservizi Bellinzona, ente autonomo di diritto comunale con personalità giuridica propria. Conseguentemente la rete di distribuzione dell'energia elettrica è stata ceduta in proprietà dalla Città di Bellinzona all'AMB. Ciò ha pure reso necessaria una differenziazione degli accordi con i Comuni, come vedremo nel dettaglio in seguito.

Le discussioni con i 4 Comuni non aggregati non sono state semplici. Da un lato la nuova Città riteneva che, in funzione della scelta aggregativa di 13 ex Comuni su 17, fossero soprattutto i cittadini della nuova Bellinzona a dover beneficiare degli effetti finanziari positivi dell'attività di AMB. Dall'altro i 4 Comuni ritenevano invece di dover essere trattati come prima, senza tener conto dell'avvenuto processo aggregativo.

Nel corso delle trattative, i Municipi di Arbedo-Castione, Lumino e Sant'Antonino avevano avviato una procedura di riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica. Il Municipio di Cadenazzo, per contro, aveva risolto di procedere in modo unilaterale con la Città di Bellinzona per la sottoscrizione delle nuove convenzioni.

A seguito della procedura di riscatto avviata, il Consigliere di Stato Christian Vitta, responsabile del Dipartimento interessato dalla procedura di riscatto, si è esposto in prima persona per trovare una soluzione che mettesse fine alla diatriba.

L'accordo che presentiamo in questo Messaggio è il frutto di queste discussioni e rappresenta un compromesso vantaggioso sia per la Città sia per i 4 Comuni non aggregati. L'intesa permette infatti di definire una strategia concordata di medio-lungo termine tra tutti i Comuni facenti parte del comprensorio AMB tesa a:

- conciliare tariffe interessanti per gli utenti, finalizzate anche all'insediamento di attività produttive;
- rendere solida l'AMB sul lungo termine, garantendo una ragionevole distribuzione dei benefici diretti e indiretti a tutti i Comuni;
- considerare tutti i Comuni del comprensorio su un piede di sostanziale parità, pur tenendo conto del fatto che l'AMB permane formalmente di proprietà della Città di Bellinzona;
- affrontare e sopportare insieme imprevisti e rischi dovuti all'incerto sviluppo del quadro legislativo relativo al mercato dell'energia elettrica.

Rispetto a quanto accaduto in passato, quando vigeva di fatto un regime di monopolio nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica e quando AMB era ancora un'Azienda municipalizzata senza personalità giuridica propria, sono state allestite due distinte convenzioni:

- una convenzione, sottoscritta tra i Comuni di Cadenazzo, Arbedo-Castione, Lumino e Sant'Antonino e il Comune di Bellinzona, relativa alla partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'Azienda multiservizi Bellinzona (AMB), approvata dal Municipio di Arbedo-castione con risoluzione N°735/2019;
- una convenzione, sottoscritta tra i Comuni di Cadenazzo, Arbedo-Castione, Lumino e Sant'Antonino e l'Azienda multiservizi Bellinzona AMB, relativa alla distribuzione di energia elettrica, approvata dal Municipio di Arbedo-Castione con risoluzione N°735/2019.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE MUNICIPIO

La prima regola l'accordo per la redistribuzione di una parte dell'utile che l'AMB versa al proprio azionista unico, il Comune di Bellinzona. Trattandosi di una convenzione sottoscritta tra Comuni deve ottenere l'avallo dei rispettivi Consigli comunali (art. 193 a) LOC).

La seconda regola invece aspetti più tecnici tra il proprietario della rete di distribuzione dell'energia elettrica, il nuovo ente autonomo AMB, ed i Comuni serviti. Questa convenzione non necessita l'avallo da parte del Consiglio comunale della Città di Bellinzona in quanto sottoscritta appunto dall'Ente autonomo e non dal Comune, ma necessita l'avallo dei Comuni contraenti.

La convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito da AMB

I rapporti tra il Comune di Bellinzona e la propria Azienda multiservizi sono regolati dal mandato di prestazione (l'attuale ha scadenza 31.12.2019) e lo statuto, entrambi avallati dal Consiglio comunale. Tra i compiti assegnati a AMB vi è quello della distribuzione di energia elettrica oltre che la gestione degli altri servizi (acqua, telecomunicazione, servizi energetici e depurazione dal 1.1.2020). L'utile derivante dalle attività è versato interamente al Comune di Bellinzona, unico proprietario dell'Azienda.

L'ente autonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) deve dunque rendere conto, anche da un punto di vista finanziario, unicamente al Comune di Bellinzona. Spetta dunque alla Città di Bellinzona, se lo ritiene opportuno, riversare agli altri Comuni del comprensorio elettrico di AMB una parte dei proventi derivanti da questa attività. Va detto, inoltre, che la legge non prevede né tantomeno impone alle aziende distributrici di energia di dare luogo a una ripartizione degli utili conseguiti ai Comuni serviti, se non al Comune proprietario-azionista.

La proposta che vi viene sottoposta con questo Messaggio, e che si concretizza con la Convenzione in oggetto, si pone perciò l'obiettivo più ambizioso di una duratura collaborazione tra Comuni che, al di là delle legittime scelte di non aggregarsi, fanno parte di un'unica regione. L'accordo non si limita infatti al tema "AMB", ma ha una portata più ampia e getta le basi per una valida e duratura collaborazione tra i Comuni del Bellinzonese. L'accordo interessa anche la gestione degli impianti, rispettivamente delle infrastrutture di proprietà della Città, ma che hanno evidente valenza regionale (e di cui, in effetti, fanno uso i cittadini di tutti i Comuni), si pensi per quanto riguarda la cultura, al Teatro sociale ed al Museo Villa dei Cedri, per quanto riguarda lo sport, al bagno pubblico, alla piscina coperta, alle piste di pattinaggio ed in parte allo stadio.

Da un lato, considerando le sfide che attendono il settore dell'energia elettrica nei prossimi anni (non da ultimo quella della liberalizzazione completa del mercato), l'accordo permette il mantenimento dell'attuale comprensorio di AMB, sia nell'interesse non solo della stessa AMB, ma anche dei Comuni toccati e, in ultima analisi, di tutti i clienti potenzialmente interessati. In questo senso i Comuni di Arbedo-Castione, Lumino e Sant'Antonino che avevano avviato l'iter di riscatto delle reti lo hanno già sospeso in attesa dell'approvazione della convenzione.

Dall'altro, l'accordo permette di coinvolgere i 4 Comuni, anche se indirettamente, nella gestione delle infrastrutture di carattere regionale di proprietà del Comune di Bellinzona.

La proposta, oggetto della convenzione, prevede che ogni anno CHF 750'000.00 derivanti dall'utile di AMB versato al Comune di Bellinzona vengano riversati ai Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino, secondo una chiave di riparto che tiene conto della popolazione e del consumo di energia elettrica nei 4 Comuni, con le seguenti modalità:



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE MUNICIPIO

- CHF 475'000.00 in contanti;
- CHF 150'000.00 in sconti sulle prestazioni erogate da AMB in servizi non in regime di monopolio;
- CHF 125'000.00 come partecipazione ai costi sostenuti dal Comune di Bellinzona nella gestione delle infrastrutture di valenza regionale.

In pratica circa la metà dell'utile netto versato ogni anno da AMB alla Città di Bellinzona verrà utilizzato a questo scopo. In parte con un versamento diretto ai Comuni, in parte con un riversamento a AMB per gli sconti concessi ed in parte a copertura dei costi di gestione corrente assunti dal Comune per le infrastrutture a valenza regionale.

Da un punto di vista finanziario, rispetto alla situazione antecedente l'aggregazione, i 4 Comuni riceveranno complessivamente circa la metà di quanto previsto dalla precedente convenzione. Per la Città di Bellinzona, considerando oltre all'utile anche la remunerazione sul capitale di dotazione fissato attualmente al 3%, gli introiti derivanti dall'attività di AMB saranno superiori rispetto al passato.

Parallelamente i 4 Comuni avranno diritto a un membro (in rappresentanza di tutti e 4 i Municipi) nel Consiglio direttivo di AMB. I cittadini dei 4 Comuni a loro volta verranno parificati ai cittadini del Comune di Bellinzona per quanto attiene all'accesso alle infrastrutture di carattere regionale che prevedono tariffe differenziate tra domiciliati e non.

Si propone che la convenzione entri in vigore retroattivamente al 1° luglio 2018, così da regolare in modo compiuto e aggiornato i rapporti con i 4 Comuni senza vuoti giuridici (sostituendo le obsolete convenzioni giunte a scadenza naturale al 31 dicembre 2016 e poi prorogate fino al 30 giugno 2018).

La Convenzione per la distribuzione di energia elettrica

La seconda convenzione è prettamente tecnica e definisce le modalità di distribuzione dell'energia elettrica da parte di AMB nel comprensorio dei 4 Comuni. In questo ambito, del resto, molto è definito a livello federale e cantonale dalle leggi in materia: Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), Legge cantonale di applicazione alla LAEI (LA-LAEI) e relativo Regolamento (RLA-LAEI), Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), Direttive VSE e Elcom.

La convenzione ha una durata prevista di 10 anni, con una clausola di rivedizione in caso di mutamenti sostanziali del quadro giuridico in materia, e definisce le modalità di erogazione dei servizi AMB. Nel periodo di durata della convenzione un riscatto degli impianti è escluso.

In questo caso la convenzione viene sottoscritta dai Comuni direttamente con l'ente autonomo Azienda Multiservizi Bellinzona AMB.

Partecipazione all'utile – quota parte Comune di Arbedo-Castione

La precedente convenzione garantiva al nostro Comune una partecipazione all'utile annuale di ca. CHF 350'000.00 (media degli ultimi 5 anni). Nell'anno 2017 la partecipazione si è attestata in CHF 317'010.00. La differenza economica tra le due convenzioni si attesta mediamente ad un importo minore di CHF 95'000.00, rispettivamente di CHF 62'000.00 se paragonata all'anno 2017.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE MUNICIPIO

La convenzione di partecipazione dei proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito da AMB, nella sua versione finale e condivisa da tutti i Municipi, ha permesso di raggiungere un accordo sulla ripartizione e secondo una chiave di riparto che tiene conto della popolazione e del consumo di energia elettrica nei 4 Comuni, e meglio:

Comune di	Interessenza	Partecipazione ai costi delle infrastrutture di valenza sovracomunale (CHF)	Sconto su prestazioni AMB (CHF)	Contanti (CHF)	Totale (CHF)
Arbedo-Castione	34.05%	42'557.00	51'068.00	161'717.00	255'342.00
Cadenazzo	20.97%	26'208.00	31'449.00	99'589.00	157'245.00
Lumino	9.12%	11'405.00	13'686.00	43'340.00	68'431.00
S.Antonino	35.86%	44'830.00	53'796.00	170'355.00	268'982.00
<i>Partecipazione</i>	<i>100%</i>	<i>125'000.00</i>	<i>150'000.00</i>	<i>475'000.00</i>	<i>750'000.00</i>

Partecipazione ai costi delle infrastrutture di valenza sovracomunale:

I cittadini domiciliati ad Arbedo-Castione vengono parificati ai cittadini del Comune di Bellinzona per quanto attiene all'accesso alle infrastrutture di carattere regionale che prevedono tariffe differenziate tra domiciliati e non. In tal senso presso l'Ufficio controllo abitanti è ottenibile la tessera di legittimazione che permette di usufruire delle tariffe agevolate.

Sconto su prestazioni AMB

Il Comune di Arbedo-Castione ha già sottoscritto con AMB dei contratti di prestazioni, quali la gestione dell'acquedotto comunale, catasto AAP e canalizzazione e server remoto dell'amministrazione comunale, per un costo annuo previsto di ca. CHF 70'000.00. Inoltre, in occasione di opere di investimento su infrastrutture comunali, si potrà far capo ai servizi tecnici di AMB per l'esecuzione di opere, nel rispetto della Legge sulle commesse pubbliche.

Tali sconti non sono però utilizzabili per il pagamento di prestazioni in regime di monopolio, quali la fornitura di energia elettrica.

Contanti

Il versamento a contanti permetterà di disporre di liquidità per l'eventuale esecuzione di opere su territorio comunale.

Vi informiamo che, per quanto concerne il Consuntivo 2018, si è contabilizzato un importo complessivo di CHF 167'000.00 quale partecipazione all'utile di AMB. Tenuto conto che la precedente convenzione è stata prorogata fino al 30 giugno 2018 e gli importi relativi alla nuova convenzione, si valuta una sopravvenienza contabile approssimativa di CHF 100'000.00.

In merito al Preventivo 2019 ricordiamo che è stato inserito un importo uguale a zero in quanto le trattative erano in pieno svolgimento.

**CONVENZIONE DI PARTECIPAZIONE AI PROVENTI
DERIVANTI DALLA RIPARTIZIONE DELL'UTILE NETTO
CONSEGUITO DALL'AZIENDA MULTISERVIZI
BELLINZONA (AMB)**

fra il

COMUNE DI BELLINZONA

e

**I COMUNI DI ARBEDO-CASTIONE, LUMINO,
S.ANTONINO E CADENAZZO**

Indice

Art. 1	Oggetto della convenzione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2	Durata	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 3	Clausole speciali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4	Riscatto degli impianti ed abbandono della procedura	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 5	Partecipazione: principio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6	Divergenze	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 8	Disposizione transitoria	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 7	Esemplari della convenzione	Errore. Il segnalibro non è definito.

Premesso che

- a) dal 1 aprile 2017 gli ex Comuni di Bellinzona, Giubiasco, Camorino, Sementina, Monte Carasso, Gudo, S. Antonio, Pianezzo, Gorduno, Gnosca, Moleno, Preonzo e Claro sono confluiti in un unico Comune, dando vita alla Nuova Città di Bellinzona;*
- b) a far tempo dal 1 gennaio 2018 le Aziende Municipalizzate di Bellinzona sono state trasformate nell'Azienda Multiservizi Bellinzona, la cui forma giuridica è l'Ente Autonomo di diritto comunale;*
- c) la rete di distribuzione dell'energia elettrica è stata ceduta in proprietà da Bellinzona all'Azienda Multiservizi Bellinzona;*
- d) Arbedo-Castione, S. Antonino, Lumino e Cadenazzo, i quali non hanno aderito alla Nuova Bellinzona, fanno ad oggi parte del comprensorio attuale dell'Azienda Multiservizi Bellinzona in punto alla distribuzione di energia elettrica;*
- e) prima dell'avvenuta aggregazione i Comuni di cui alla lettera precedente erano inseriti nel comprensorio delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona, sezione elettricità (AMB SE), in punto alla distribuzione di energia elettrica;*
- f) quali Comuni assoggettati al comprensorio AMB per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica al di fuori del regime di monopolio, i Comuni di cui alla lettera e) della presente convenzione erano al beneficio di un accordo di partecipazione agli utili, sottoscritto con AMB SE nel frattempo venuto a scadenza;*
- g) è intenzione del Comune di Bellinzona, rispettivamente di Arbedo-Castione, S. Antonino, Lumino e Cadenazzo addivenire ad un nuovo accordo avente per oggetto la distribuzione degli utili dell'Azienda Multiservizi Bellinzona, e meglio gli stessi che quest'ultima versa al Comune di Bellinzona;*
- h) nel frattempo Arbedo-Castione, S. Antonino, Lumino hanno avviato una procedura di riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica, attualmente sospesa;*
- i) le parti si danno atto che la presente convenzione è data nell'ambito di una strategia concordata tra i comuni del comprensorio di distribuzione, compresa la Città di Bellinzona, mirante a:*
 - conciliare tariffe interessanti per gli utenti, e in determinati casi finalizzate all'insediamento di attività produttive, con una solidità dell'azienda a lungo termine e con una ragionevole distribuzione di benefici diretti ed indiretti ai comuni;*
 - considerare i comuni su un piede di sostanziale parità, pur tenendo evidentemente conto del fatto che l'Azienda permane formalmente di proprietà di Bellinzona;*
 - affrontare e sopportare insieme imprevisti e rischi dovuti all'incerto sviluppo del quadro legislativo per quanto concerne il mercato dell'energia elettrica;*

Allegato A

Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'AMB

j) per quanto attiene alla distribuzione di energia fa stato la relativa convenzione stipulata con AMB.

Il Comune di Bellinzona

e

I Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, S-Antonino e Cadenazzo, (in seguito Comuni)

- a conoscenza dei disposti della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) della Legge cantonale di applicazione alla LAEI (LA-LAEI), della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e delle altre disposizioni applicabili in materia

fermo restando che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente convenzione, concordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

I Comuni sono posti al beneficio di una partecipazione dei proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) nella misura di CHF 750'000.--

In particolare la somma di cui al precedente capoverso è così composta:

Comune di	Interessenza	Partecipazione ai costi delle infrastrutture di valenza sovracomunale*	Sconto su prestazioni AMB**	Contanti	Totale
Arbedo-Castione	34.05%	CHF 42'557	CHF 51'068	CHF 161'717	CHF 255'342
Lumino	9.12%	CHF 11'405	CHF 13'686	CHF 43'340	CHF 68'431
Cadenazzo	20.97%	CHF 26'208	CHF 31'449	CHF 99'589	CHF 157'245
S-Antonino	35.86%	CHF 44'830	CHF 53'796	CHF 170'355	CHF 268'982
	100%	CHF 125'000	CHF 150'000	CHF 475'000	CHF 750'000

* i cittadini domiciliati nei Comuni contraenti sono parificati ai domiciliati nella Città di Bellinzona per quanto attiene all'accesso agli impianti e alle infrastrutture di proprietà della Nuova Bellinzona e aventi valenza regionale quali indicativamente il Teatro sociale, il Museo Villa dei Cedri, il Centro sportivo della Città (bagno pubblico, piscina coperta, pista di pattinaggio), ecc..

** Lo sconto è applicato ai servizi non erogati in regime di monopolio, quali ad esempio le prestazioni telematiche, informatiche, la gestione degli acquedotti, la videosorveglianza, la gestione della rete di illuminazione pubblica. Non è pertanto applicato a prestazioni o servizi erogati in regime di monopolio quali ad esempio la fornitura di energia elettrica o acqua potabile.

Modalità di erogazione e consuntivazione della partecipazione

Il costo delle singole prestazioni dovrà essere commisurato alle condizioni di mercato e alla tipologia di attività richiesta dai Comuni ad AMB.

L'AMB procederà alla consuntivazione di tale partecipazione, al 31 dicembre di ogni anno civile, suddiviso per singolo Comune.

Art. 2 Durata

La presente convenzione entra in vigore retroattivamente al 1 luglio 2018 ed ha una durata sino al 31 dicembre 2027.

La convenzione può essere ridiscussa anticipatamente in caso di mutamenti di fatto e/o di diritto, tali da modificare sostanzialmente la situazione finanziaria di AMB (Sezione elettricità), segnatamente al momento dell'entrata in vigore della revisione LAEI che prevede l'apertura completa del mercato dell'elettricità, anche in questo caso nella misura in cui l'equilibrio finanziario dell'AMB venga toccato in maniera sostanziale.

Art. 3 Clausole speciali

L'importo degli sconti su servizi AMB (art. 1, tabella) non utilizzato viene riportato negli anni successivi, fino alla scadenza della convenzione. L'importo rimanente alla scadenza della convenzione viene ritenuto decaduto.

Art. 4 Riscatto degli impianti ed abbandono della procedura

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni di Arbedo-Castione, S. Antonino, Lumino ritirano la procedura di riscatto degli impianti attualmente sub iudice innanzi al Consiglio di Stato e si impegnano a non ripresentarla prima della scadenza della presente convenzione.

Art. 5 Partecipazione: principio

È in ogni caso riconosciuto ai Comuni il diritto ad un membro in rappresentanza dei 4 Comuni in seno al Consiglio Direttivo di AMB. I Comuni designeranno il proprio membro nel Consiglio direttivo in AMB autonomamente.

Art. 6 Divergenze

Contestazioni inerenti la presente Convenzione sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato, contro la cui decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi di legge.

Allegato A

Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'AMB

Art. 7 Disposizione transitoria

Considerato il fatto che con lettera del Municipio di Bellinzona del 13 dicembre 2017 la precedente convenzione tra Città e Comuni scaduta il 31-12-2017 è stata prolungata fino al 30 giugno 2018, per l'anno 2018 i Comuni sono posti al beneficio della partecipazione degli utili come segue:

- fino al 30-06-2018 come da convenzione precedente;*
- dal 1-07-2018 al 31-12-2018, come da art 1 della presente convenzione e più precisamente il versamento della quota parte di utile in contanti e l'accantonamento degli sconti sulle prestazioni AMB (entrambi calcolati su 6 mesi). La partecipazione ai costi delle infrastrutture di valenza sovracomunale non può ovviamente essere applicata retroattivamente;*
- per il 2019 vale quanto definito dall'art 1.*

Art. 8 Esemplari della convenzione

La presente convenzione è redatta in cinque (5) esemplari destinati rispettivamente uno al Comune di Bellinzona, e uno ad ogni singolo Comune oggetto della presente Convenzione.

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona con ris. n° del'

Per il Comune di Bellinzona

Il Sindaco: Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione con ris. n° del'

Per il Comune di Arbedo-Castione

Il Sindaco: Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Lumino con ris. n° del'

Per il Comune di Lumino

Il Sindaco: Il Segretario:

Allegato A *Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'AMB*

*Approvata dal Consiglio comunale di S. Antonino con ris. n. del**

Per il Comune di S. Antonino

Il Sindaco: Il Segretario:

*Approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo con ris. n. del**

Per il Comune di Cadenazzo

Il Sindaco: Il Segretario:

CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

fra i

COMUNI DI ARBEDO-CASTIONE, LUMINO, S.ANTONINO
E CADENAZZO

(in seguito: i Comuni)

e

AZIENDA MULTISERVIZI BELLINZONA (AMB)

(in seguito: AMB)

Allegato B

- Richiamati i disposti della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) della Legge cantonale di applicazione alla LAEI (LA-LAEI) e il relativo Regolamento (RLA-LAEI), della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e delle altre disposizioni applicabili in materia;
- Premesso che il territorio dei Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, S.Antonino, Cadenazzo è assoggettato al comprensorio di rete attribuito all'AMB (allegato 1 al Regolamento della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico);

al fine di garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile, efficiente e sostenibile,

I Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, S.Antonino, Cadenazzo (in seguito: i Comuni)

e

l'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) (in seguito: AMB)

sottoscrivono la seguente convenzione:

Art. 1: Oggetto della convenzione

I Comuni in base alla decisione dei rispettivi Consigli Comunali (vedi in calce) concedono all'AMB il diritto esclusivo di distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale per qualsiasi uso.

Allo scopo di cui al punto precedente AMB gestisce sul territorio dei Comuni un'infrastruttura (rete) di distribuzione di energia elettrica, di sua proprietà. I Comuni concedono ad AMB il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio la suddetta rete.

I Comuni possono comunque produrre energia elettrica anche attraverso piccole centrali idroelettriche o impianti fotovoltaici per uso proprio.

Art. 2: Obblighi del Comune

I Comuni concedono all'AMB l'occupazione gratuita dell'area pubblica, sottosuolo compreso, per tutte le opere destinate al trasporto, alla trasformazione ed alla distribuzione dell'energia elettrica nonché al trasporto di dati di telecomunicazione (fibre ottiche e trasmissione dati su linee elettriche) favorendo l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree pubbliche previste dal Piano Regolatore.

I Comuni coinvolgeranno tempestivamente AMB nei processi pianificatori nell'ambito del PR ai sensi della normativa vigente, collaborando e coordinando i lavori di messa in cavo con le altre infrastrutture pubbliche e i rilievi dei tracciati. Nella progettazione e nell'esecuzione delle proprie infrastrutture, il Comune tiene conto degli impianti AMB esistenti; in caso di spostamento, per richiesta del Comune, di impianti eseguiti con la sua approvazione, il Comune assume le spese per la demolizione e il ripristino e concede lo spazio per la nuova sede riservato quanto disciplinato dall'art. 13b cpv2 LA-LAEI. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

In caso di spostamento di infrastrutture e/o impianti preesistenti, richiesto da AMB sul territorio giurisdizionale di un Comune oggetto della presente Convenzione, AMB assume le spese per la demolizione e il ripristino.

I Comuni e AMB si accorderanno di volta in volta per quanto attiene agli aspetti tecnici e per la ripartizione dei costi. L'AMB partecipa alle spese di ripristino della pavimentazione proporzionalmente al suo intervento fatto salvo quanto stabilito dalla legge vigente.

L'AMB, nell'ambito dei lavori di sottostruttura realizzati dai Comuni o da altri enti, limitatamente alla zona edificabile, si impegna – nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche - a trasformare la rete di distribuzione dalla forma aerea a quella in cavo sotterraneo.

Allegato B

Ove occorra i Comuni appoggeranno - nel limite delle proprie possibilità - presso enti o privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura di energia elettrica, ivi compresa l'illuminazione pubblica e servizi di telecomunicazione.

Art. 3: Obblighi dell'AMB

AMB, quale gestore di rete nel territorio dei Comuni, darà seguito agli obblighi che derivano da tale ruolo.

In particolare AMB si impegna a:

- costruire, rinnovare e gestire impianti di distribuzione affinché venga garantito ai consumatori aventi diritto un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile;
- erogare e distribuire l'energia elettrica occorrente al territorio dei Comuni per qualsiasi uso domestico e industriale, artigianale e commerciale, entro i limiti di cui esso può disporre.

Gli allacciamenti dei Clienti verranno eseguiti conformemente al Regolamento per la fornitura di energia elettrica, valido per tutto il comprensorio di distribuzione.

Art. 4: Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore con la sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2027.

La convenzione può essere ridiscussa anticipatamente in caso di mutamenti di fatto e/o di diritto tali da modificare sostanzialmente la situazione finanziaria di AMB (Sezione elettricità), segnatamente al momento dell'entrata in vigore della revisione LAEI che prevede l'apertura completa del mercato dell'elettricità, anche in questo caso nella misura in cui l'equilibrio finanziario dell'AMB venga toccato in maniera sostanziale.

In caso di mancato accordo in merito al rinnovo della convenzione, è data facoltà alle parti di disdire la convenzione e ai Comuni di procedere con il riscatto anticipato.

Art. 5: Condizioni di riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica

a) Oggetto del riscatto

Oggetto del riscatto è la rete di distribuzione di energia elettrica (di bassa e media tensione) comprensiva di apparecchi di misura e controllo nonché le infrastrutture considerate nei costi di rete di proprietà dell'AMB situati sul territorio comunale che servono esclusivamente i Comuni.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti situati sul territorio comunale che servono a trasportare o distribuire energia in altri Comuni, se non nell'ambito di un riscatto di più Comuni contigui serviti dalle strutture intercomunali oggetto di riscatto.

Allegato B

b) Particolarità

Alla scadenza della Convenzione qualora la stessa non venisse rinnovata, i Comuni possono assumere in proprio la gestione della rete .

c) Indennità di riscatto

Il prezzo di riscatto delle infrastrutture previste alla lettera a) sarà calcolato conformemente ai disposti della legislazione vigente al momento del riscatto.

d) Riscatto anticipato

I Comuni si impegnano a non avvalersi della facoltà di riscatto per tutta la durata della convenzione.

In caso di mancato accordo in merito al rinnovo della convenzione, è data facoltà alle parti di disdire la convenzione e ai Comuni di procedere con il riscatto anticipato.

I Comuni hanno diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.

Art. 6 : Contabilità e consuntivi annuali

AMB allestisce i conti annuali conformemente alle disposizioni cantonali e federali applicabili. AMB comunicherà con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio dell'anno precedente, il valore relativo agli impianti siti sul territorio dei singoli Comuni.

Art. 7 : Qualità del prodotto e tariffe

Qualità del prodotto

AMB è tenuta a garantire un approvvigionamento di energia elettrica di qualità, conforme ai requisiti fissati dalle normative applicabili in materia. In questo senso assicura una rete sicura, performante ed efficiente e tecnicamente aggiornata, su tutto il proprio comprensorio.

Tariffe

Le tariffe per l'utilizzo della rete e dell'energia per i clienti situati nel comprensorio di distribuzione di AMB sono calcolate nel rispetto dell'art. 10 dell'Ordinanza Federale sull'approvvigionamento elettrico.

I regolamenti e le tariffe vigenti per gli abbonati della rete di distribuzione di AMB saranno identici per tutto il proprio comprensorio.

Art. 8: Illuminazione pubblica

Gli impianti d'illuminazione pubblica verranno collegati ai punti di fornitura in cui l'AMB installerà i propri contatori.

Nelle nuove cabine di trasformazione l'AMB metterà a disposizione gratuitamente lo spazio necessario per l'alimentazione degli impianti d'illuminazione, secondo le necessità del Comune.

L'illuminazione pubblica verrà inserita e disinserita attraverso l'impianto di comando a distanza dell'AMB.

L'AMB applicherà al Comune le relative tariffe di fornitura (forfait e attiva).

I Comuni hanno la facoltà di dare un mandato di prestazione all'AMB per la gestione dell'Illuminazione Pubblica nell'ambito di un contratto separato.

Art. 9: Divergenze

Le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato. Sono riservati l'art. 13 c cpv. 5 e le disposizioni di diritto superiore.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo.

Allegato B

È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Art. 10: Modifiche e nuove disposizioni di legge

Qualora singole disposizioni della presente convenzione dovessero entrare in contrasto con Leggi federali o cantonali di carattere imperativo e risultare nulle, la convenzione mantiene la propria validità per le disposizioni residue.

Per il resto vale l'art. 4 seconda frase.

Art. 11: Diritto suppletorio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione fanno stato la LOC, la LAEI come pure la LA-LAEI.

Art. 12: Esempari della convenzione

La presente convenzione è redatta in cinque (5) esemplari destinati rispettivamente uno a AMB e uno ad ogni singolo Comune oggetto della presente Convenzione.

La presente convenzione è approvata dal Consiglio direttivo di AMB in data ...

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
Presidente Segretario

Andrea Bersani Ottini Marco

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione con ris. n. del

Per il Comune di Arbedo-Castione
Il Sindaco: Il Segretario:

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di Lumino con ris. n. del

Per il Comune di Lumino
Il Sindaco: Il Segretario:

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di S. Antonino con ris. n. del

Per il Comune di S. Antonino
Il Sindaco: Il Segretario:

Allegato B

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo con ris. n. del

Per il Comune di Cadenazzo

Il Sindaco:

Il Segretario:

La presente convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato con ris..... del

Allegato: Regolamento di fornitura

Regolamento per la distribuzione di energia elettrica

In vigore dal 1 gennaio 2010

**Direzione
e amministrazione**
Vicolo Muggiasca 1a
6500 Bellinzona
T 091 821 88 11
F 091 821 88 40

**Servizi tecnici
elettricità e acqua**
Via Seghezzone 1
6512 Giubiasco
T 091 850 49 49
F 091 850 49 15

Infocentro
Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 821 88 07
F 091 821 88 13

www.amb.ch

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Scopo e campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti della rete elettrica di distribuzione, come pure i rapporti tra Azienda, Comuni e Clienti. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Art. 2. AMB - Sezione elettricità

- 2.01 Le Aziende Municipalizzate Bellinzona (AMB) - Sezione elettricità, sono un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, facente parte del Comune di Bellinzona, istituito secondo i disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e del Regolamento organico delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona.
- 2.02 Le AMB - Sezione elettricità, tramite la loro rete, distribuiscono elettricità per uso pubblico e privato a Bellinzona e nel resto del comprensorio definito dall'art. 4 LA-LAEI, secondo le capacità dei loro impianti, alle condizioni del presente regolamento, alle vigenti prescrizioni tariffarie e nel rispetto del diritto superiore.

Art. 3. Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Cliente

- 3.01 Il presente regolamento, le prescrizioni d'applicazione e le tariffe in vigore costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le AMB - Sezione elettricità (denominata in seguito Azienda) e i suoi Clienti. Sono riservate soprattutto le disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), della legge sugli impianti elettrici (LIE), della legge cantonale di applicazione alla LAEL (LA-LAEI) e delle altre Leggi e Ordinanze vigenti in materia.
- 3.02 L'allacciamento alla rete di distribuzione, l'utilizzazione della rete come pure il prelievo e la fornitura di energia elettrica implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni d'attuazione e delle tariffe in vigore.
- 3.03 Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare ufficiale del presente regolamento e del tariffario. Tali documenti possono pure essere consultati e scaricati gratuitamente dal sito internet www.amb.ch
- 3.04 In casi particolari, quali la fornitura di energia ad aziende industriali e commerciali e per gli stabilimenti di una certa importanza, la messa a disposizione di energia complementare o di soccorso, di allacciamenti temporanei (esposizione, feste, cantieri, ecc.) o l'attuazione di programmi d'incentivazione particolari (ad esempio per sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente) l'Azienda può stabilire condizioni speciali nel rispetto delle tariffe definite dal presente Regolamento per la categoria più vicina.

II. FORNITURA DI ENERGIA

Art. 4. Condizioni di fornitura

- 4.01 L'Azienda distribuisce energia elettrica conformemente alle convenzioni per la distribuzione di energia stipulate con i comuni della sua rete di distribuzione in tutto il territorio da essa

alimentato e nel rispetto delle leggi in vigore (in particolare la LAEI, la relativa ordinanza OAEI e la LA-LAEI). Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile, secondo le risultanze dei piani regolatori comunali. Di principio, al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è tenuta a fornire energia elettrica.

- 4.02 L'Azienda fornisce energia elettrica al Cliente nei limiti delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti per quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.
- 4.03 L'Azienda, nel limite delle sue possibilità, promuove l'utilizzazione parsimoniosa dell'energia elettrica.
- 4.04 L'Azienda è autorizzata a chiedere ai Clienti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti sottoforma di tassa di allacciamento (vedi Art 16).
- 4.05 L'allacciamento alla rete, l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia hanno inizio soltanto se risultano ossequiate le condizioni stabilite dal presente Regolamento. Sono riservati disposti vincolanti di diritto superiore.

Art. 5. Regolarità della fornitura e dell'utilizzazione della rete

- 5.01 La fornitura di energia e l'utilizzazione della rete avviene generalmente senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza conformemente alla norma EN 50160 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica" o a eventuali ulteriori normative vigenti, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni elencate al punto 5.02.
- 5.02 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica o l'utilizzazione della rete nei casi seguenti:
 - a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.
 - b) eventi straordinari quali: incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.
 - c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore.
 - d) penuria di energia, nell'intento di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese. L'Azienda terrà conto in simili casi, nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate ai Clienti.
- 5.03 Il Cliente è tenuto a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal reinserimento improvviso della corrente come pure da oscillazioni anomale della tensione o della frequenza.
- 5.04 Il Cliente con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi deve provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete dell'Azienda, i suoi impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.
- 5.05 Il Cliente non ha diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia. L'Azienda non concede risarcimento alcuno né scarica il Cliente dai suoi obblighi.
- 5.06 Interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto a una riduzione proporzionale degli importi forfetari. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

Art. 6. Premesse tecniche per la fornitura, l'utilizzazione, il trasporto e la produzione di energia

- 6.01 L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza e il valore minimo del fattore di potenza, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati. Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione ed a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anomali della tensione di rete o l'assorbimento delle tensioni del comando a distanza.
- 6.02 Il Cliente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio devono preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alla possibilità e alle condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione. L'Azienda può rifiutare l'alimentazione di apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni, che verranno precisate dal Municipio nel Regolamento tecnico.
- 6.03 L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e la climatizzazione è soggetto ad autorizzazione. Il Cliente deve presentare una domanda corredata da un calcolo del fabbisogno di energia termica e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti. Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né a permettere l'estensione o il potenziamento degli impianti di riscaldamento esistenti. L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico per motivi di ordine tecnico o economico. L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.
- 6.04 Il Cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dalle tariffe. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità all'articolo 27. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, il Cliente non ha diritto di cedere energia a terzi. Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente il proprietario o l'amministratore dell'immobile.
- 6.05 L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi elettrici quando:
- a) non sono conformi alle prescrizioni e alle norme electrosuisse (NIBT) o alle proprie prescrizioni (Prescrizioni delle Aziende elettriche di distribuzione PAE);
 - b) disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini oppure perturbano gli impianti comando a distanza e di telecomunicazione dell'Azienda;
 - c) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare a norma dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
- 6.06 L'Azienda si riserva di imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa o di rifiutare la fornitura per gli apparecchi che:
- a) causano armoniche o effetti di risonanza;
 - b) influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico;
 - c) assorbono energia reattiva in quantità eccessiva. I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico del Cliente. Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica di un impianto precedentemente ammesso. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall'Azienda.
- 6.07 Se il fattore di potenza non raggiunge il valore prescritto dall'Azienda, il Cliente è tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono. In caso contrario l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni particolari.

Art. 7. Richieste e disdette di fornitura

- 7.01 L'attivazione o la disdetta di un contratto di fornitura per i consumatori fissi finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo (LAEI, Art. 6), come in caso di dislocazione, vendita o demolizione di immobili ecc. devono essere chieste in forma scritta o presentandosi agli sportelli dell'Azienda con un documento valido di identità, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Nel caso di disdetta il Cliente è tenuto al pagamento dell'energia prelevata fino al rilievo finale del contatore.
- I consumatori finali con un consumo di almeno 100 MWh annui per centro di consumo senza contratto di fornitura scritto e negoziato individualmente hanno, con un termine di disdetta di 2 mesi, la possibilità, comunicandolo all'azienda entro il 31 ottobre, di esercitare il loro diritto d'accesso alla rete (LAEI, Art. 6 e OAEI, Art. 11), a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per i consumatori finali con un contratto di fornitura scritto e negoziato individualmente vale il termine di disdetta contrattuale.
- 7.02 Qualsiasi cambiamento dei dati anagrafici del Cliente (cambio di recapito, nome, ecc.) va annunciato in forma scritta o presentandosi agli sportelli dell'Azienda con un documento valido di identità in tempo utile e comunque entro al massimo 10 giorni.
- 7.03 Sia il Cliente che parte, sia quello che arriva, devono annunciarsi all'Azienda. Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.
- 7.04 Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 7.05 Di regola la temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
- 7.06 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo con l'Azienda.

III. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE**Art. 8. Allacciamento alla rete di distribuzione**

- 8.01 L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla rete di distribuzione dell'azienda.
- 8.02 Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà degli impianti. Per la rete in cavo gli impianti dell'Azienda si estendono sino alla valvola d'introduzione compresa. Per la rete aerea gli impianti dell'Azienda si estendono sino agli isolatori a muro o a quelli in palina. Ognuno dei due contraenti è responsabile per la manutenzione degli impianti di sua proprietà.
- 8.03 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari, previo il pagamento del contributo di allacciamento (tassa e costi di allacciamento). L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando. Per l'installazione dei collegamenti, delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatari e degli affittuari.

- 8.04 L'Azienda esegue di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Eventuali derivazioni a stabili accessori all'abitazione e appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del proprietario. Per gruppi di case appartenenti ad un unico complesso può essere concesso un unico allacciamento, in quanto il diritto di mantenere l'allacciamento e gli apparecchi di misura e di comando e di accedere agli stessi sia garantito da una convenzione iscritta a registro fondiario. Stabili di grandi dimensioni possono essere provvisti, in casi particolari, di più allacciamenti.
- 8.05 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente versati. Si riserva altresì il diritto di costituire e di fare iscrivere a registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- 8.06 Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti per l'illuminazione pubblica.
- 8.07 Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle linee aeree. Il proprietario del fondo autorizza il taglio di alberi e rami che possono dar luogo a perturbazioni sulle linee.
- 8.08 L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base alle vigenti condizioni di allacciamento. Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal proprietario a propria spesa e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- 8.09 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 8.10 Se il Cliente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Nel caso lo spostamento concernesse sia l'allacciamento del proprietario, sia un elettrodotto alimentante altri Clienti, la spesa verrà equamente ripartita tra il proprietario e l'Azienda. Nel caso l'Azienda sostituisse la rete aerea con una rete sotterranea, essa si assume le spese per la parte elettromeccanica dell'allacciamento sino alla valvola d'introduzione; le spese per le opere civili sul sedime privato così come ogni altra spesa (eliminazione isolatori a muro o palina, esecuzione colonna di collegamento tra la valvola d'introduzione e il quadro principale) sono a carico del proprietario. L'ubicazione della valvola d'introduzione è stabilita dall'Azienda.
- 8.11 Se l'alimentazione di un immobile richiede l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario. L'ubicazione di questo locale, che deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda, viene fissata d'intesa fra l'Azienda e il proprietario. L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti, verranno iscritti a registro fondiario. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi. L'Azienda verserà al proprietario un'equa indennità per l'acquisizione del diritto e per la realizzazione del locale adibito a cabina di trasformazione.
- 8.12 Di principio la fornitura di energia elettrica viene concessa in bassa tensione (BT) al livello di rete 7. L'Azienda può decidere di concedere la fornitura in media tensione (MT) al livello di rete 5, nel

rispetto della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), la relativa Ordinanza (OAEI) e i disposti del "Distribution Code (DC)" emanato dall'Associazione aziende elettriche svizzere (AES).

I criteri di accesso al livello di rete 5 verranno concretamente definiti dal Municipio con specifica Ordinanza.

Art. 9. Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

- 9.01 Se il Cliente o il proprietario deve eseguire, in prossimità di un allacciamento aereo, lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'Azienda provvede all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea, addebitando le relative spese al proprietario dello stabile.
- 9.02 Se il Cliente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere, (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, egli deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- 9.03 Il Cliente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte in cavo. Prima del riempimento dello scavo, il Cliente o il proprietario deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e protetti meccanicamente.

IV. IMPIANTI INTERNI E APPARECCHI DI MISURA

Art. 10. Impianti interni e loro controlli

- 10.01 L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario, che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall' Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, previa notifica allo stesso.
- 10.02 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici, alle norme di electrosuisse (NIBT) e alle prescrizioni emanate dall'Azienda (PAE).
- 10.03 L'installatore elettricista deve presentare le domande concernenti l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento di impianti interni, o la posa di apparecchi di misura e comando.
- 10.04 I proprietari di un'installazione sono tenuti a presentare all'Azienda i certificati di sicurezza (RaSi) che attestano l'idoneità dell'impianto. Per certe categorie d'impianto è imposta una seconda verifica da parte di un ente di controllo indipendente.
- 10.05 Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'installatore esegue il controllo e trasmette all'Azienda il relativo protocollo affinché la stessa possa procedere alla posa del contatore.
- 10.06 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. Periodicamente l'Azienda esorta i proprietari di impianti a bassa tensione a fornire la prova (tramite il documento denominato Rapporto di sicurezza) che i loro impianti soddisfano le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza come prescritto dall'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT). Il rapporto di sicurezza (RaSi) va rilasciato da un organo di controllo indipendente che non ha

partecipato alla progettazione o all'installazione degli impianti in questione. I proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese. Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dall'OIBT non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

- 10.07 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.
- 10.07.1 Il funzionamento dei bollitori e dei riscaldamenti elettrici è sottoposto a blocco durante gli orari di maggior carico della rete. L'Azienda si riserva il diritto di modificare l'elenco degli apparecchi bloccati.

Art. 11. Apparecchi di misura, di comando a distanza e di telecomunicazione

- 11.01 Gli apparecchi di misura, di comando a distanza e di telecomunicazione vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il proprietario dell'immobile, rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura, di comando e telecomunicazione; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli apparecchi di misura e comando. Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda. Le spese per il montaggio e quelle per la sostituzione dei trasformatori di misura sono a carico del Cliente.
- 11.02 Guasti agli apparecchi di misura e di telecomunicazione cagionati dal Cliente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese del Cliente. Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare i contatori o apparecchi di comando; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere l'utilizzazione della rete, la fornitura con la posa o lo smontaggio degli impianti di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di sostituzione, di revisione e taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.
- 11.03 Il Cliente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- 11.04 I Clienti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura, di comando a distanza e telecomunicazione.
- 11.05 L'Azienda non concede contatori in derivazione (sottocontatori).

Art. 12. Misura dell'energia

- 12.01 Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori. Il rilievo dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente dagli incaricati dell'Azienda. In taluni casi il Cliente può essere invitato ad effettuare il rilievo dei contatori e a comunicare i relativi dati all'Azienda.
- 12.02 A eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova

taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione al massimo di 5 anni. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.

- 12.03 Il Cliente non può richiedere alcuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il cortocircuito, ecc.

V. FINANZIAMENTO

Art. 13. Autonomia finanziaria

- 13.01 La costruzione e l'esercizio della rete elettrica di distribuzione devono essere finanziariamente autosufficienti.
- 13.02 Il finanziamento della rete di distribuzione avviene tramite i seguenti mezzi:
- tasce di allacciamento;
 - tasce di utilizzazione;
 - fatturazione di prestazioni;
 - sussidi erariali;
 - altre partecipazioni di terzi.

VI. TASSE E PRESTAZIONI

Art. 14. Tasse

- 14.01 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese di esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 15. Abbonamenti

- 15.01 Vengono definite le seguenti categorie di Abbonamenti (tra parentesi le vecchie denominazioni):

Forfait (UF)

Forniture a forfait:

- impianti di illuminazione pubblica senza contatore, accensione dal crepuscolo all'alba.

- impianti con utilizzo permanente, armadietti, cabine telefoniche, semafori, allarmi, stalle cantine, scale, ecc.

Tempo 60 (U 60p)	Fornitura per utenze a carattere temporaneo con una potenza abbonata sino a 60 A (cantieri, manifestazioni, parco divertimenti, ecc.)
Tempo 400 (U400p)	Fornitura per utenze a carattere temporaneo con una potenza abbonata superiore a 60 A
Casa 25 (U10, U 25)	<p>Forniture per economie domestiche fino a 25A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - case monofamiliari con o senza riscaldamento e/o termopompa - appartamenti in stabili locativi - servizi comuni negli stabili locativi fino a 25 A - gli impianti monofase
Attiva 60 (U 60)	Forniture per abbonamenti fino a 60A qualora sia esclusa l'applicazione della tariffa Casa 25. Di regola per il commercio, l'artigianato, le aziende agricole, gli istituti, le grosse economie domestiche oltre 25A, gli stabili accessori dell'economia domestica (grotti, autorimesse, stalle ecc.), i servizi comuni negli stabili locativi oltre i 25A, ecc. Illuminazione pubblica con contatore e valvole d'abbonato da 15 a 60 A
Dinamica 600 (U 600)	Fornitura a Clienti con una fornitura in bassa tensione con valvole d'abbonato oltre 60 A che NON hanno accesso al libero mercato (dunque con un consumo annuo inferiore a 100MWh
Dinamica 600 plus (U 600)	Fornitura a Clienti con una fornitura in bassa tensione con valvole d'abbonato oltre 60 A che hanno accesso al libero mercato (dunque con un consumo annuo superiore a 100MWh
Mega (U3000, UAT)	Fornitura a Clienti con i quali viene stipulato contrattualmente un abbonamento per una potenza oltre i 400 kVA (600°) e che sono proprietari ed esercenti di impianti di trasformazione

Art. 16. Tasse di allacciamento

- 16.01 L'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione e l'utilizzazione delle sue installazioni sono soggetti al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione alla costruzione degli impianti generali.
- 16.02 L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti nella seguente tabella:

Per ogni kVA/allacciato

Collegamento in sottostazione (Clienti Mega)	da CHF 15.-- a CHF 35.--
Collegamento alla rete 16 kV (Clienti Mega)	da CHF 60.-- a CHF 118.--
Collegamento alla cabina di trasformazione (Clienti Dinamica 600, Dinamica 600 plus con una potenza allacciata superiore ai 250 A)	da CHF 75.-- a CHF 175.--
Collegamento agli armadietti di distribuzione (Clienti Dinamica 600, Dinamica 600 plus con una potenza allacciata fino a 250 A)	da CHF 140.-- a CHF 250.--
Collegamento alla rete bassa tensione (Clienti Attiva 60, Casa 25)	da CHF 140.-- a CHF 250.--
Collegamento alla rete bassa tensione (Clienti Forfait)	da CHF 140.-- a CHF 250.--

- 16.03 Per il riscaldamento elettrico dei locali viene applicato un supplemento alla tassa d'allacciamento, definito dal Municipio tramite ordinanza, da CHF 9.-- a CHF 12.-- per ogni kW/ora.
- 16.04 Debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile allacciato.
- 16.05 Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, o procede alla demolizione dello stabile.

Art. 17. Tariffe di utilizzazione

- 17.01 L'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica sono soggetti al pagamento di una tariffa di utilizzo della rete, di un prezzo per il consumo dell'energia, e dei contributi legali, tasse e tributi agli enti pubblici nel rispetto della LAEI, dell'OAEI e della LA-LAEI. Le Tariffe vengono concretamente definite dal Municipio tramite ordinanza.

Art. 18. Costi di allacciamento

- 18.01 I costi per la posa del cavo di allacciamento tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura sono a carico del proprietario del fondo.
- 18.02 Le opere civili (scavi, protezione dei cavi, rappezzi stradali, camerette di derivazione, ecc.) necessarie per l'allacciamento devono essere eseguite dal proprietario, a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda; compete pure al proprietario conseguire le autorizzazioni di polizia, per il disboscamento e per l'occupazione di area pubblica o privata.

Art. 19. Determinazione dei costi

- 19.01 Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di costo per l'Azienda, maggiorato del 25 % al massimo per coprire i costi generali e di organizzazione.
- 19.02 La manodopera viene fatturata considerando il costo orario secondo il Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende, maggiorato dagli oneri sociali a carico dell'Azienda, dagli oneri medi per vacanza, malattia e infortuni e dagli oneri generali di gestione. Questi costi verranno precisati periodicamente dal Municipio tramite la relativa Ordinanza.
- 19.03 L'Azienda potrà addebitare i costi d'allacciamento o a misura o a corpo; in tal caso al proprietario dovrà essere concessa la facoltà di chiedere l'addebito sulla base delle prestazioni effettive, secondo quanto indicato agli Art. 19.01 e 19.02 del presente Regolamento.

Art. 20. Imposta valore aggiunto (IVA)

- 20.01 Tutte le tasse e tariffe esposte nel presente Regolamento sono al netto dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto verrà addebitata in aggiunta alle tariffe nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni federali.

Art. 21. Fatturazione e pagamenti

- 21.01 Le tasse di utilizzazione vengono fatturate a intervalli regolari, fissati dall'Ordinanza sulle tariffe per la distribuzione di energia elettrica.
- 21.02 L'Azienda, tra un rilievo di contatore e l'altro, emette fatture in acconto calcolate sulla base del consumo stimato.
- 21.03 Tutte le fatture (conguagli e acconti) devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione.
- 21.04 L'Azienda si riserva di concedere degli sconti fino al 3% sul pagamento delle fatture nel rispetto dei termini.
- 21.05 L'Azienda si riserva di applicare interessi di mora per ritardi nei pagamenti e/o pagamenti rateali.
- 21.06 La notifica della tassa, di allacciamento o di utilizzazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 Legge esecuzione e fallimenti.
- 21.07 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 22. Spese di mutazione e d'incasso

- 22.01 Per ogni mutazione d'abbonamento - nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva -, vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese:
- da CHF 30.-- a 50.-- con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi
 - da CHF 100.-- a 150.-- per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai tre giorni lavorativi.
- 22.02 Per l'incasso a domicilio vengono addebitati da CHF 20.-- a CHF 50.-- per spese.

VII. CONTENZIOSO

Art. 23. Esecuzione

23.01 L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso per via esecutiva ed eventualmente procede alla posa di un contatore a prepagamento.

Art. 24. Sospensione della fornitura di energia e dell'utilizzazione della rete

24.01 L'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia o l'utilizzazione della rete, con preavviso scritto, quando l'abbonato o chi per esso:

- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) sottrae e consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alle leggi, ai regolamenti o al tariffario;
- c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
- d) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda; in tal caso l'Azienda si riserva l'eventuale posa di un contatore a prepagamento. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede in quest'ultimo senso.
- e) viola in modo grave le prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

24.02 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio e di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio e da mettere in pericolo persone o cose.

24.03 Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffarie o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compreso interessi e spese.

24.04 In caso di sospensione della fornitura di energia o dell'utilizzazione della rete il Cliente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali inconvenienti subiti.

Art. 25. Cauzioni

25.01 L'Azienda richiede al Cliente un deposito a titolo di cauzione qualora:

- a) si tratti di ditte dedite al commercio e/o all'industria, di società in nome collettivo, in accomandita, di società anonime o di società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni;
- b) il Cliente abbia domicilio fuori Cantone Ticino;
- c) il Cliente sia notoriamente insolvente o sussistano dubbi sulla sua solvibilità;
- d) il Cliente sia in mora nei pagamenti delle fatture dell'Azienda.

25.02 Di regola l'importo della cauzione corrisponde al costo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.

25.03 La cauzione può essere prestata tramite deposito in contanti o con garanzia bancaria con vincolo solidale. In casi particolari l'Azienda può proporre la posa di un contatore a prepagamento.

- 25.04 Se la garanzia non viene presentata entro il termine stabilito, l'Azienda può, senza ulteriore avviso, rifiutare l'erogazione dell'energia elettrica o l'utilizzazione della rete. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede con la posa di un contatore a prepagamento.
- 25.05 Per cauzioni prestate tramite deposito in contanti superiori a CHF 1'000.-- l'Azienda corrisponderà un interesse pari a quello praticato dalle banche per i depositi sui conti di risparmio.

Art. 26. Contravvenzioni

- 26.01 Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.
- 26.02 Restano riservate le disposizioni penali.

Art. 27. Contestazioni e procedure

- 27.01 Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
- 27.02 Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
- 27.03 Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 28. Proroga del foro ed elezione del domicilio

- 28.01 Le Aziende sono autorizzate a stipulare con i Clienti una proroga di foro in relazione a tutte le vertenze di natura civile.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. Abrogazioni

- 29.01 Il presente regolamento sostituisce e annulla il "Regolamento per la fornitura di energia elettrica" del 1 ottobre 2007, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 30. Entrata in vigore

- 30.01 Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente in data 1 gennaio 2010.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 giugno 2010.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione del 30 settembre 2010